



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

FLORE

Repository istituzionale dell'Università degli Studi di Firenze

Capitolo XV - Tipologie donative

Questa è la Versione finale referata (Post print/Accepted manuscript) della seguente pubblicazione:

Original Citation:

Capitolo XV - Tipologie donative / M. Ermini. - STAMPA. - (2009), pp. 427-440.

Availability:

This version is available at: 2158/778723 since:

Publisher:

Giuffrè

Terms of use:

Open Access

La pubblicazione è resa disponibile sotto le norme e i termini della licenza di deposito, secondo quanto stabilito dalla Policy per l'accesso aperto dell'Università degli Studi di Firenze (<https://www.sba.unifi.it/upload/policy-oa-2016-1.pdf>)

Publisher copyright claim:

(Article begins on next page)

MARIO ERMINI

Parte Seconda. LE DONAZIONI
Capitolo XV. TIPOLOGIE DONATIVE



giuffrè editore - 2009

Estratto dal volume:

DIRITTO CIVILE
diretto da NICCOLO' LIPARI e PIETRO RESCIGNO
coordinato da ANDREA ZOPPINI

VOLUME II

SUCCESSIONI, DONAZIONI, BENI

I

LE SUCCESSIONI E LE DONAZIONI

Giuseppe AMADIO, Felice Maurizio D'ETTORE, Mario ERMINI,
Marco JEVA, Silvia Teodora MASUCCI, Enrico MOSCATI

Capitolo XV

TIPOLOGIE DONATIVE

1. Donazione remuneratoria. — 2. Liberalità d'uso. — 3. Donazione di modico valore. — 4. Donazione manuale di titoli di credito. — 5. Donazione in riguardo di matrimonio.

Bibliografia: ASCOLI, *Trattato delle donazioni*, Milano, 1935; ASTONE, *Ingiustificato ar-*

richiamento senza causa, (nota a Trib. Ravenna, 9 marzo 1994), in *Giur.*, 1994, 177 ss.; BABI, *Saggio sulla donazione*, Torino, 1942; BIANCA, *Obbligazione naturale e forma*, in *La forma degli atti nel diritto privato. Studi in onore di Giorgianni*, Napoli, 1988; BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, Torino, 2000; G.M. BRANCA, *Liberalità d'uso e "spirito di liberalità"*, alcune riflessioni in margine ad una recente sentenza, (nota a Trib. Napoli, 9 ottobre 1981), in *Giur. merito*, 1983, 635 ss.; BUCCELLI, *Mutamento sociale e donazioni patrimoniali*, (nota a Cass. 8 febbraio 1994, n. 1260), in *Giur. it.*, 1995, I, 1, 684 ss.; CAPORZI, *Successioni e donazioni*, II, Milano, 1982; CARREVALI, *Le donazioni*, in *Tratt. dir. priv. Rescigno*, 2ª ed., Torino, 2000, 481 ss.; CATAUDELLA, *La donazione mista*, Milano, 1970; CONTI, *Riflessioni in tema di liberalità e di adempimento di obbligazioni naturali*, in *Riv. dir. comun.*, 1995, I, 237 ss.; COTTINO, *Sulla donazione manuale di titoli nominativi*, in *Foro pad.*, 1963, I, 1047; D'ANGELO, *La donazione remuneratoria*, Milano, 1942; D'ETTORE, *Valore di liberalità e attribuzione patrimoniale. Profili di rilevanza donativa delle obbligazioni di fare gratuite*, Padova, 1996; FERRARO, *Donazione obanziale indiretta, simulazione e negozio fiduciario*, (nota a Cass., 15 gennaio 1986, n. 171), in *Giur. it.*, 1987, I, 1, 730 ss.; G.B. FERRI, *Qualificazione giuridica e validità delle attribuzioni patrimoniali alla concubina*, in *Riv. dir. comun.*, 1969, II, 413 ss.; G.B. FERRI, *Seggi di diritto civile*, Rimini, 1983; GIANNATTASIO, *Delle donazioni*, in *Comm. c.c. Torino*, 1964; GISOLEI, *Distinzione tra donazione remuneratoria e adempimento di obbligazione naturale*, in *Riv. not.*, 2003, 966 ss.; GORLA, *Il contratto: problemi fondamentali trattati con il metodo comparativo e casistica*, Milano, 1954; GORLA, *Il dogma del consenso o accordo e la formazione del contratto di mandato gratuito nel diritto continentale*, in *Riv. dir. civ.*, 1956, 923 ss.; LIENKI, *Pluralità di donazioni e donazione con oggetto plurimo*, in *Giust. civ.*, 1975, I, 122 ss.; MAKOI, *Delle donazioni*, in *Comm. D'Amelio-Finzi, Libro II. Delle successioni*, Firenze, 1941; MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, 8ª ed., XXIX, Milano, 1954; MOSCATTI, *Obbligazioni naturali*, in *Enc. dir.*, XXIX, Milano, 1979, 353 ss.; MOSCATTI, *Le obbligazioni naturali tra diritto positivo e realtà sociale*, in *Riv. dir. civ.*, 1991, 177 ss.; OPRO, *Adempimento e libera-*

lità, Milano, 1947; OPRO, *Sulla definizione della donazione remuneratoria*, in *Giur. it.*, 1955, I, 1, 872 ss.; PALAZZO, *Le donazioni*, in *Comm. Schlesinger*, Milano, 1991; PALAZZO, *Atti gratuiti e donazioni*, in *Tratt. dir. civ.* Sacco, Torino, 2000; PALAZZO, *Le donazioni indirette*, in *La donazione*, *Tratt. Bonfanti*, Torino, 2001, 52 ss.; PELLEGRITA, *Doni obnuzati in regime di separazione personale*, in *Giur. it.*, 1961, IV, 21 ss.; PELLEGRINI, *Gli atti di liberalità fra donazione remuneratoria e liberalità d'uso*, (nota a Cass., 14 gennaio 1992, n. 324), in *Giur. it.*, 1993, I, 1, 630 ss.; PERCHINUNNO, *Il contratto di donazione*, in *Successioni e donazioni*, a cura di Rescigno, II, Padova, 1994, 163 ss.; PERUNGHERI, *Le vicende dall'obbligazione naturale*, in *Riv. dir. civ.*, 1969, I, 357 ss.; REGINE, *Donazione remuneratoria e liberalità d'uso: una difficile distinzione*, in *N. giur. civ.*, 1992, I, 658 ss.; RESCIGNO, *Incapacità naturale e adempimento*, Napoli, 1950; RICANO, *La restituzione dei doni scambiati tra fidanzati a causa della promessa di matrimonio ed il c.d. fidanzamento ufficiale*, (nota a Cass., 8 febbraio 1994 n. 1260), in *N. giur. civ.*, 1995, I, 296 ss.; ROPPO, *Il giudice nel rapporto coniugale*, Bologna, 1981; SACCO, *Il contratto*, in *Tratt. Vassalli*, Torino, 1957; TORRENTE, *La donazione*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, Milano, 1956; TORRENTE, *La donazione*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, Milano, 2006; URSO, *Liberalità d'uso ed affettuosa amicizia*, (nota a Pret. Torino, 28 giugno 1993), in *N. dir.*, 1995, II, 1169.

1. Donazione remuneratoria.

Dopo aver definito all'art. 769 c.c. la donazione come contratto fondato sullo "spirito di liberalità", l'articolo successivo propone un'indagine puntuale, quasi introspettiva, sull'*animus*. Quando vi interferiscono elementi non altrettanto "puri" di quelli che fondano lo "spirito di liberalità", perché sembrano connotati dallo scambio, l'art. 770 c.c. fissa una linea di demarcazione, per lo più legittimando e riconducendo il profilo remuneratorio nell'ambito della donazione (per analoghi riferimenti, nel lb. II: art. 632, co. 2, c.c.; art. 699 c.c., in cui potrebbe rinvenirsi un profilo di solidarietà).

Infatti, l'art. 770, co. 1, c.c. riconduce alla donazione "anche la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale remunerazione"; al co. 2, viceversa esclude che costituisca "donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi" (*infra* § 2).

Con l'identico *nomen* di donazione remuneratoria, che è nella rubrica dell'art. 770 c.c., il codice prevede dunque tre ipotesi: per riconoscenza, per meriti, per speciale remunerazione. Ognuna di esse è quindi permeata di un diverso motivo (sull'accertamento delle ragioni di gratitudine, Cass., 17 novembre 1999, n. 12769),

per ciascuna, in quanto donazione, è richiesto l'atto pubblico dell'art. 782 c.c. (Cass., 24 ottobre 2002, n. 14981).

L'*animus*, nella liberalità fatta per riconoscenza, risponde a un sentimento di gratitudine, verso il donatario, od un membro della sua famiglia (ad esempio il figlio della persona destinataria della riconoscenza: CARNEVALI, 564 s.). Di solito, la riconoscenza è collegata ad un *quid* che precede l'attribuzione liberale; ma si ritiene che possa connettersi ad un impegno assunto dal donatario a favore del donante (OPRO, 1947, 135; TORRENTE, 1956, 262). Si discute se sia remuneratoria la donazione correlata ad una precedente donazione fatta all'attuale donante (in senso affermativo, TORRENTE, 1956, 250; OPRO, 1947, 157. *Contra* D'ANGELO, 135 ss.). Comunque, la si esclude in presenza della diversa figura della donazione reciproca, che si avrebbe ad esempio con lo scambio di doni in occasione delle festività natalizie, e si spiega che in tal caso la contestualità osta al sorgere di un sentimento di riconoscenza (TORRENTE, 1956, 251 s. *Contra*, OPRO, 1947, 159 s.), ma più probabilmente, ad escludere dalla donazione un tal genere di liberalità conformi "agli usi", è l'art. 770, co. 2, c.c.

I motivi che animano la donazione remuneratoria per meriti possono essere di disparata natura, riferendosi a sentimenti di gratitudine o di ammirazione per l'attività da taluno espletata a favore della collettività, di formazioni sociali intermedie (la famiglia, il partito politico, ad esempio), di singole persone (diverse dal donante, altrimenti si ricadrebbe nell'ipotesi precedente: CARNEVALI, 565).

Quando si scrive della donazione in relazione alla "speciale remunerazione" di cui alle ultime parole dell'art. 770, co. 1, c.c. di solito si specifica trattarsi di un servizio, già ricevuto (altrimenti la donazione sarebbe modale o condizionale: BALBI, 65; D'ANGELO, 67. *Contra*, CARNEVALI, 565; TORRENTE, 1956, 262, che ammettono che il servizio possa anche essere spontaneamente promesso); e si precisa che la liberalità presuppone la consapevolezza nel donante di non esservi obbligato.

Si ritiene, sulla base dell'art. 797, n. 3, c.c. che sia possibile un nesso tra donazione remuneratoria e valutazione economica del servizio "remunerato" (TORRENTE, 1956, 253; OPRO, 1947, 145. *Contra*, vigente il codice del 1865, ASCOLI, 108), nel senso che l'attribuzione del donante potrebbe essere diretta, in parte (*solventi causa*) in funzione di pagamento del corrispettivo dovuto, in parte (*animus donandi*) a titolo di speciale remunerazione.

Spirito
remu-
neratorio

Le ipotesi
legali

Speciale
rimunerazione

Meriti

Riconoscenza

In tal caso, il rapporto dovrebbe soggiacere al criterio della prevalenza: donazione remuneratoria, se risulti prevalente l'intento di liberalità; e viceversa (Cass., 13 luglio 1995, n. 7666; Cass., 13 febbraio 1992, n. 1751; CATAUDIELLA, *passim*); una giurisprudenza particolarmente attenta in materia, precisa che l'intento di ricompensare anche indirettamente, ad esempio servizi ricevuti, può prevalere sulla volontà di donare; ed in tal caso, tenuto conto della finalità retributiva e della reciprocità dei vantaggi, esclude che l'attribuzione sia liberale (Cass., 28 giugno 1976, n. 2452, in *Foro it.*, 1977, I, 456; Cass., 17 marzo 1981, n. 1545, in *Giust. civ. mass.*, 1981, fasc. 3).

Notoriamente, l'adempimento dell'obbligazione naturale non richiede la forma solenne; inoltre, quanto di questa costituisce oggetto di adempimento non è assoggettato a riduzione, né a colazione (art. 737 c.c.) ed imputazione (art. 564 c.c.). È pertanto opportuno distinguere fra donazione remuneratoria e obbligazione naturale (tanto più che per PERLINGIERI, 367, l'obbligazione naturale ha comunque natura solutoria).

Indicare un parametro descrittivo è tuttavia tutt'altro che semplice, poiché la riconoscenza di cui è impregnata la donazione remuneratoria, corrisponde di solito ad un dovere morale o sociale, che per l'art. 2034 c.c. caratterizza le stesse obbligazioni naturali.

In tale direzione si è affermato che l'adempimento delle obbligazioni naturali non sarebbe spontaneo, ma conseguente ad un dovere pur non coercibile (BALBI, 89; Cass., 3 giugno 1980, n. 3621, in *Giust. civ.*, 1980, I, 2141. *Contra*, in CARNEVALI, 490 il rilievo che l'avverbio "spontaneamente" è usato nell'art. 2034, co. 1). Soprattutto per la giurisprudenza (Cass., 13 maggio 1987, n. 4394; Cass., 3 giugno 1980, n. 3621, in *Foro it.*, 1980, I, 1583) la differenza risiederebbe nell'*animus donandi*, che difetterebbe nella prestazione dell'obbligazione naturale infatti effettuata "in esecuzione di doveri morali o sociali" (se così fosse, sostiene TORRENTE, 1956, 185, anche alla donazione fatta per un dovere di riconoscenza mancherebbe l'*animus donandi*).

Il criterio discriminante va conseguentemente fondato su altri elementi. Può in tal senso aiutare l'evoluzione giurisprudenziale (su cui G.B. FERRI, 413; ROPPO, 227) circa attribuzioni a favore della convivente, inizialmente (Cass., 12 ottobre 1955, n. 3046, in *Giur. it. mass.*, 1955, 737; Cass., 7 ottobre 1954 n. 3389, con nota di OPPER, 1955, 872) considerate vere e proprie donazioni rimmu-

atorie, con conseguente necessità di solennità formale, e successivamente ricondotte all'art. 2034 (Cass., 15 gennaio 1969, n. 60, in *Foro it.*, 1969, I, 1512; Cass., 20 gennaio 1989, n. 285): una lettura sommaria sembra indicare che è la diversa intensità del dovere di riconoscenza a connotare e a differenziare le due figure, nel senso che quando la sua cogenza diventa sociale esprime l'obbligazione di cui all'art. 2034 c.c. (per ulteriori elementi di riflessione in tale direzione, oltre a Cass., 24 ottobre 2002, n. 14981, con nota di GISOLFI, 958; cfr. BANCA, 15 ss., 25.; OPPER, 1947, 145, 151, 157, 225, 231, 244; MOSCATI, 1979, 353 ss., 371; ID., 1991, 177, 185 ss.; RESCIGNO, 223 ss.).

2. Liberalità d'uso.

Come anticipato, per l'art. 770, co. 2, c.c. "non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi". Il che conferma che i concetti di liberalità e di donazione non sono coincidenti.

Rispetto alla formula normativa, sottilmente si precisa che in realtà essa prevede un *genus*, di cui l'"occasione di servizi resi" — significativa in tal senso la mancia — costituirebbe una *species* (BRONDI, 749; TORRENTE, 2006, 93 ss.); e soprattutto la giurisprudenza di legittimità, distingue tra donazione remuneratoria e liberalità d'uso (per Cass., 14 gennaio 1992, n. 324, con nota di PELLEGRINI, "basata non sull'elemento oggettivo della proporzione tra il donato e i servizi resi, bensì sull'elemento soggettivo del movente dell'attribuzione patrimoniale gratuita, movente che nella donazione remuneratoria trova nei servizi resi la semplice molla che fa nascere il desiderio di gratificazione, mentre nella liberalità d'uso trova nei servizi medesimi un concreto parametro di riferimento, che lo colora di un connotato di cortispettività con gli stessi o, comunque, di adeguamento al costume sociale". Invece, secondo Cass., 1 febbraio 1992, n. 1077, nella donazione remuneratoria l'attribuzione gratuita è compiuta nella consapevolezza di non dover adempiere ad alcun obbligo giuridico nei confronti dei servizi resi che si intende spontaneamente compensare, mentre la liberalità d'uso, oltre all'apprezzamento dei servizi ricevuti, richiede anche che sussista equivalenza tra valore dei servizi ricevuti e valore

Obbligazione naturale e donazione remuneratoria

Donazione remuneratoria e liberalità d'uso

del *donatum*. In argomento, v. anche Cass., 17 novembre 1999, n. 12769).

Si ritiene che l'esclusione serva a sottrarre la liberalità d'uso dalla disciplina e dai requisiti di forma della donazione diretta (D'ERTORE, 74, nt. 80).

La ratio dell'esclusione è variamente motivata, con difficoltà ricostruibile.

Con specifica attenzione al motivo della liberalità, la dottrina scrive infatti che l'adeguarsi ad un determinato uso contraddice la gratuità (MAROI, 725), o comunque la spontaneità dell'attribuzione (BALBI, 89). Altri, ritiene invece che l'uso componga la dimensione causale, rendendo conseguentemente incompatibile la fattispecie con la "pura" intenzione liberale del negozio donativo (D'ANGELO, 18 ss., 41, a cui parere l'uso incide anche sul *quantum* della liberalità: quanto esorbita rispetto allo specifico uso, configura una donazione, eventualmente remuneratoria; d'altra parte, a suo avviso l'atto è invalido in caso di uso inesistente, essendo impossibile la pratica realizzazione della causa in senso oggettivo. Nella prospettiva di una caratterizzazione causale delle liberalità d'uso rispetto alla donazione remuneratoria, anche PERCHINUNNO, 185; RECINE, 658). Si è peraltro obiettato, da un lato che la gratuità oggettiva e la spontaneità dell'attribuzione non possono essere escluse, non essendo giuridicamente obbligatorio l'uso cui l'autore della liberalità intende attenersi; dall'altro, che il motivo (osservanza dell'uso) non coincide con lo scopo tipico (procurare un arricchimento senza corrispettivo), comune tanto della donazione che della liberalità d'uso (OPPO, 1947, 80; CARNEVALI, 506; TORRENTE, 2006, 107; App. Milano, 25 gennaio 1952, in *Foro pad.*, 1952, II, 29).

Le difficoltà di inquadramento sopra evidenziate, si riflettono puntualmente nelle decisioni della giurisprudenza, chiamata a risolvere conflitti solitamente connotati dalla consistenza economica del dono, che se esclude normalmente la concorrenza della donazione di modico valore di cui all'art. 783 c.c., non è invece ostativa alla configurazione di una liberalità d'uso, dove assumono anche rilievo le condizioni economiche del "donante" e i bisogni del donatario, usi e costumi connessi ad una specifica occasione, da valutarsi anche alla stregua dei rapporti esistenti fra le parti e della loro posizione sociale (Cass., 24 ottobre 2002, n. 14981; Cass., 17 novembre 1999, n. 12769; Cass., 9 dicembre

1993, n. 12142; Cass., 1 febbraio 1992, n. 10777; Cass., 14 gennaio 1992, n. 324; Cass., 10 dicembre 1988, n. 6720).

In via di sintesi, si può dedurre che tanto più è rilevante il valore economico del dono, tanto più diventano consistenti le occasioni di conflitto, che ad ogni livello coinvolgono una pluralità di soggetti: beneficiari dell'attribuzione ed eredi, creditori o aventi causa del donante, e così via.

La lettura della giurisprudenza consente di accertare che quanto disciplinato dall'art. 770, co. 2, c.c. interviene con frequenza tra fidanzati (per Cass., 8 febbraio 1994, n. 1260, con nota di RICANO, 296; con nota di BUCCELLI, 684, i doni "non sono equiparabili né alle liberalità in occasione di servizi, né alle donazioni fatte in segno tangibile di speciale riconoscenza per i servizi resi in precedenza dal donatario, né alle liberalità d'uso, ma costituiscono vere e proprie donazioni, come tali soggette ai requisiti di sostanza e di forma previsti dal codice"), ovviamente tra coniugi e più in generale "tra persone legate da affettuosa amicizia, (specie se conviventi)" (così, Pret. Torino, 28 giugno 1993, con nota di URSO, 1169, che le qualifica liberalità d'uso, anche "in conformità al costume sociale *pro tempore*"; quanto a "una elargizione gratuita (di gioielli), determinata dallo scopo di consentire la prosecuzione di una convivenza", cfr. Cass., 24 novembre 1998, n. 11894), tra genitori e figli, soprattutto in occasione o comunque in previsione del loro matrimonio (per Trib. Ravenna, 9 marzo 1994, con nota di ASTONE, 177 ss.; anche in relazione all'inizio della loro convivenza *more uxorio* rientrano nella fattispecie della liberalità d'uso, perché rispettano il costume sociale; così anche, rispetto al matrimonio e negandone la ripetibilità ove non venga poi celebrato, Trib. Napoli, 9 ottobre 1981, in *Dir. fall.*, 1982, 942 e con nota di G.M. BRANCA, 635).

È opinione comune che gli elementi costitutivi della liberalità d'uso siano rappresentati dalla liberalità, dall'uso e dalla conformità della liberalità all'uso (CARNEVALI, 504; TORRENTE, 2006, 122).

L'uso cui si riferisce la liberalità non è di per sé vincolante perché non trova la sua fonte in nessun articolo di legge, nemmeno in consuetudini normative e neppure in doveri morali o sociali (CAPOZZI, 893; CARNEVALI, 507; TORRENTE, 1956, 101). E tuttavia, la sua esistenza connota e dà contenuto all'atto di liberalità, che infatti vi si conforma quanto alle circostanze dell'attribuzione, all'oggetto della liberalità ed alla sua misura, senza comunque

Doni e ambiente familiare

prescindere dalla condizione economica del donante, considerando che non può comportare un depauperamento apprezzabile nel patrimonio di chi compie l'attribuzione (TORRENTE, 1956, 117 ss., a pag. 133 precisando che predomina non "l'ossequanza del dovere morale ma l'adesione alla condotta uniformemente praticata"; Cass., 24 novembre 1998, n. 11894; Cass., 10 aprile 1994, n. 2351; Cass., 9 dicembre 1993, n. 12142; Cass., 23 aprile 1993, n. 4768; Cass., 23 aprile 1993, n. 4759).

Il collegamento tra le liberalità d'uso e obbligazioni naturali è evidenziato da chi (G.B. FERRI, 1969, 413; Id., 1983, 135; CONTI, 237), pur non disconoscendo un loro differente trattamento normativo, concepisce unitariamente le due figure, trovando in ciò conforto nell'art. 64 l. fall. Ma, altri sottolineano la maggiore coerenza propria del dovere morale o sociale rispetto all'uso ed al servizio reso (SACCO, 589, anche precisando che intento liberale e scambio non sono necessariamente incompatibili, e che la liberalità d'uso compiuta in ragione di servizi resi perfeziona uno scambio).

In merito alla distinzione fra la liberalità d'uso, in occasione di servizi resi, e la donazione per speciale remunerazione, si sostiene che quest'ultima trova nell'uso un parametro, pur ampio, di riferimento idoneo a condizionare la volontà dell'autore dell'elargizione, mentre la prima rimane totalmente indipendente da qualsiasi parametro, essendo rimessa alla sola coscienza del donante (PALAZZO, 1991, 76; Cass., 14 gennaio 1992, n. 324).

Se è vero che non "costituisce donazione la liberalità" d'uso (art. 770, co. 2, c.c.), occorre anzitutto individuare quali delle norme sulla donazione debbano essere escluse (in argomento, TORRENTE, 1956, 101; OPRO, 1947, 91; CARNEVALI, 607 ss.; CAPOZZI, 894 ss.).

Alcune sono direttamente indicate dal codice: art. 564, co. 5, c.c. (relativamente all'esenzione dalla collazione e all'imputazione *ex se* del legittimario), art. 742, co. 3, c.c. ("Non sono soggette a collazione le liberalità previste dal secondo comma dell'articolo 770"), art. 809, co. 1 e 2 c.c. (le "norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa di ingratitudine e per sopravvenienza di figli nonché" quelle "sulla riduzione delle donazioni" lesive della legittima, "non si applica(no) alle liberalità previste dal secondo comma dell'articolo 770"). Altre, le si deducono dal codice, quando risultino tutelare il donante da rischi che non ricorrono nelle liberalità d'uso: l'art. 782 c.c. sulla forma del contratto, gli artt. 774 e 776 c.c. sulla capacità del donante, l'art. 771 c.c. sulla donazione

di beni futuri, l'art. 778 c.c. sul mandato a donare, l'art. 779 c.c. sulla donazione a favore del tutore o protutore. Altre ancora si rinvengono in leggi speciali, l'art. 64 l. fall., sull'inefficacia delle liberalità d'uso non proporzionate al patrimonio del donante.

Invece, sono applicabili le disposizioni centrate sull'attributo comune ad entrambe le figure, dell'avvantaggiare altri senza un corrispettivo: l'art. 797 c.c. sulla responsabilità per evizione e per vizi della cosa donata, l'art. 789 c.c. sui limiti della responsabilità per inadempimento, l'art. 777 c.c. sulla capacità donativa di rappresentanti di persone incapaci, l'art. 775, co. 1, c.c. sull'annullabilità della donazione effettuata da soggetto "incapace di intendere o di volere".

3. Donazione di modico valore.

L'art. 783 c.c. non richiede l'atto pubblico per la "donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili", ritenendo sufficiente la sola tradizione, il trasferimento cioè del possesso, e non più necessario l'atto pubblico.

Sempre di donazione comunque si tratta (SACCO, 700 ss.; CARNEVALI, 549). E perciò, oltre allo spirito di liberalità il cui *vestimentum* è rappresentato dalla *traditio* del bene (GORLA, 1954, 92; CARNEVALI, 549) è necessaria l'accettazione del beneficiario (implicita nel ricevimento o nella stessa apprensione delle cose donate: Cass., 22 febbraio 1957, n. 646, in *Giust. civ. mass.*, 1957, 260; Cass., 24 gennaio 1979, n. 529, in *Giust. civ.*, 1979, I, 1497).

La consegna, che può avvenire tanto materialmente — il che spiega perché un tal tipo di donazione venga solitamente definita manuale — quanto in modo simbolico (GIANNATTASIO, 267; per Cass., 24 gennaio 1979, n. 529, cit., anche manifestando al detentore del bene la volontà di donare) è elemento costitutivo della fattispecie (in mancanza, la donazione è nulla: MESSINEO, 26 ss., il quale sembra peraltro escludere anche la sufficienza della *traditio* simbolica) ed indica la natura reale di tale contratto.

Poiché per il co. 2 dello stesso articolo la "modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante", sul valore oggettivo del bene incide la valutazione — rimessa al giudice di merito (Cass., 27 gennaio 1974, n. 3883, in *Giur. it. mass.*, 1974, 987; Cass., 21 settembre 1965, *ibidem*, 2030) —

che esso ha nel patrimonio del donante (Cass., 30 luglio 1996, n. 2162; Cass., 28 febbraio 1980, n. 1400, in *Giur. it.*, 1980, I, 1, 984; Cass., 30 dicembre 1994, n. 11304. *Contra*, Cass., 21 settembre 1965, n. 2030, in *Giust. civ.*, 1965, 1040. Tanto Cass., 28 febbraio 1980, cit., che App. Milano, 20 luglio 1928, M.T., 1928, 854 precisano che la modicità è riferita alla data della donazione, a nulla rilevando le eventuali modificazioni successivamente intervenute nel patrimonio del donante). Sicché la "modicità" varia in "rapporto alle condizioni economiche" di questi, e una donazione che pur avesse per oggetto lo stesso bene non automaticamente è di modico valore, o non lo è.

In relazione ad una pluralità di atti donativi nei confronti dello stesso donatario, ci si è chiesti se la "modicità" debba essere valutata e riferita ad ogni singolo atto nella sua individualità giuridica, od invece al complesso delle donazioni, nel caso che questo avesse un valore economico non modico (sul punto, LIPARI, 122; Cass., 28 dicembre 1998, n. 11894). In tal senso, mi pare opportuno che si distingua se la pluralità degli atti donativi sia effettuata in pari data, oppure la loro riconduzione *ad unum* sia leggibile solo *a posteriori*, anche nel caso che dovesse corrispondere ad un progetto unitario concepito dal donante; nel primo caso la "modicità" dovrà infatti essere considerata in relazione al complesso; nel secondo, in relazione ad ogni singolo atto.

Destinatari di una donazione manuale possono essere, oltre alle persone fisiche, anche quelle giuridiche. Per quelle di cui al primo Libro del codice civile, prima che fosse abrogato l'art. 17 escludeva la necessità dell'autorizzazione governativa (CARNEVALLI, 548; Cass., 22 febbraio 1957, n. 646, cit.).

4. Donazione manuale di titoli di credito.

Beni mobili
e titoli di
credito

Per loro natura, i titoli di credito sono beni mobili. In astratto possono quindi essere oggetto di donazione di valore modico.

Tuttavia, non sempre è sufficiente a tal fine la loro *traditio*, essendo infatti necessario valutare lo specifico sistema circolatorio proprio di ciascuno di essi (TORRENTE, 1956, 454; Cass., 22 giugno 1963, con nota di COTTINO. *Contra*, CARNEVALLI, 547, secondo cui è invece sufficiente la consegna, le differenziate discipline incidenti

do esclusivamente sulla legittimazione a far valere il diritto incorporato nel titolo e non il suo modo di acquisto).

In particolare: se basta la consegna quanto ai titoli al portatore (art. 2003, co. 1, c.c.), per i titoli all'ordine è necessaria anche la girata (art. 2011 c.c.), e per quelli nominativi anche l'indicazione del possessore del titolo nel registro dell'emittente o in alternativa la girata autentica. Si considerino inoltre le c.dd. dematerializzazione e cartolarizzazione, ed i mutamenti che ne sono derivati nella circolazione dei titoli; in particolare, il d. lgs. 213/1998 ha sostituito i titoli con iscrizioni contabili presso la società di gestione Monte titoli s.p.a. che procede ad iscrivere partite nominative.

Per la giurisprudenza, la donazione manuale di titoli che abbiano modico valore, è lecita e non richiede l'atto pubblico di cui all'art. 782 c.c. (di conseguenza, è nulla per mancanza di forma la donazione manuale non di modico valore dei titoli: Cass., 24 febbraio 2000, n. 2093; Cass., 10 marzo 1994, n. 2351; e ciò anche qualora rispondesse ad una liberalità d'uso per servizi ricevuti di cui all'art. 770, co. 2, c.c.: Cass., 10 marzo 1994, n. 2351).

Sempre la giurisprudenza dà conto di un deposito titoli che, ove successivamente coimpegnato dall'originario depositante e con firma e disponibilità disgiunte, potrebbe realizzare in modo indiretto un intento liberale del genere in considerazione; anche in tal caso sarebbe sufficiente la forma scritta richiesta per il negozio-mezzo e non quella prevista per la donazione diretta (Cass., 22 settembre 2000, n. 12552; v. anche Cass., 10 aprile 1999, n. 3499 e Cass., 10 febbraio 1997, n. 1214, quanto ad un libretto di deposito bancario).

5. Donazione in riguardo di matrimonio.

Per l'art. 785, co. 1, c.c. la "donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio, sia dagli sposi fra loro, sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi, o dei figli nascituri, da questi, si perfeziona senza bisogno che sia accettata, ma non produce effetto finché non segua il matrimonio".

Risulta immediatamente evidente che, rispetto alla definizione dell'art. 769 c.c. in cui la "donazione è il contratto", la donazione obnuziale, perfezionandosi "senza bisogno che sia accettata", costituisce un'anomalia.

Dematerializzazione e cartolarizzazione

Donazione atipica di titoli di credito

Natura

La dottrina tradizionale ne nega infatti la natura contrattuale, sostenendone pur con sfumature differenti, il carattere unilaterale (fra gli altri, PALAZZO, 1991, 269 ss.; TORRENTE, 1956, 159 ss.; per BALBI, 12, anche la contraria volontà del donatario sarebbe irrilevante, prevalendo la *voluntas legis* di favorire il nuovo nucleo familiare).

La natura contrattuale, seppure a formazione unilaterale (su cui, v. già GORLA, 1956, 923), è invece dedotta dall'art. 1333 c.c., ritenendosi che la proposta seguita dal mancato rifiuto dell'oblato rientri fra i possibili modi di formazione del contratto (BONILLI, 355; CARNEVALI, 569; PERCHINUNNO, 175).

Forma Poiché il citato articolo niente dice circa la forma dell'atto, è da ritenere che essa debba essere quella dell'art. 782, atto pubblico cioè (Cass., 30 gennaio 2007, n. 1967, ritenendo che la costituzione dell'usufrutto per atto tra vivi sia limitata alle sole figure della promessa al pubblico — art. 1989 — e della donazione obnuziale, in un caso di specie ha ritenuto la nullità di tale donazione perché posta in essere per scrittura privata sottoscritta unicamente dalla parte che invocava l'avvenuta concessione del diritto di usufrutto).

Doni tra fidanzati La donazione in occasione di matrimonio è fattispecie diversa dai doni tra fidanzati di cui all'art. 80 c.c., infatti riconducibili alle liberalità d'uso (art. 770 c.c., su cui *amblyus*, BRONDI, 778 ss.; ORPO, 1947, 1123 ss.), deve quindi farsi "in riguardo di un determinato matrimonio".

Proprio perché finalizzata non a un matrimonio meramente potenziale (di cui sia indicato come eventuale sposo il solo donatario, che altrimenti configurerebbe un donazione diretta sottoposta alla condizione sospensiva del contrarre il futuro matrimonio: Cass., 6 settembre 1968, n. 2874, in *Giust. civ.*, 1969, I, 938; App. Roma, 27 febbraio 2007), ma a un imminente matrimonio di cui siano individuati i due (futuri) sposi (postulano tale individuazione BONIINI, 2000, 354; PALAZZO, 1991, 273; Cass., 6 settembre 1968, n. 2874, cit.; Cass., 22 ottobre 1988, n. 5731, in *Vita not.*, 1988, 735; Cass., 7 dicembre 1989, n. 5410. Peraltro, nel senso che l'indicazione del nome degli sposi nell'atto di liberalità possa essere ricavato da altri mezzi che garantiscano eguale certezza: Cass., 21 giugno 1954, n. 2130, in *Giur. it. mass.*, 1954, 468, ma in senso esattamente opposto, Cass., 6 settembre 1968, n. 2874, cit.), la celebrazione del matrimonio è elemento costitutivo della fattispecie, oltre che evento che ne condiziona sospensivamente gli effetti.

Infatti, la donazione obnuziale "non produce effetti finché non segua il matrimonio" (art. 785, co. 1, c.c.). Tale evento viene assimilato ad una condizione (*iuris*, secondo CARNEVALI, 569; *facti*, ad avviso di TORRENTE, 1956, 460). Ma chi ritiene che la celebrazione partecipi all'ambito causale del negozio, esclude che si tratti di un elemento accidentale (PALAZZO, 1991, 272); sicché non potrebbe applicarsi l'art. 1357 c.c. e ne deriverebbe che se il donante dispone altrimenti del bene prima della celebrazione, il terzo acquista validamente e la parte donataria dovrà agire per evizione, nei confronti del donante (CARNEVALI, 569; Cass., 6 settembre 1968, n. 2874, cit.).

Annulamento e restituzione Addirittura il co. 2 dello stesso articolo dispone che l'"annullamento del matrimonio importa la nullità della donazione" (preferiscono l'inefficacia: BONIINI, 355; CAROZZI, 463; ma *contra*, nel senso della nullità, CARNEVALI, 570; PALAZZO, 2000, 237, e la giurisprudenza prevalente: Cass., 23 giugno 1971, n. 1987, in *Foro it.*, 1972, I, 114; Cass., 13 ottobre 1960, n. 2708, *ivi*, 1961, I, 1929), e conseguentemente l'obbligo di restituzione, per il donatario, di quanto ricevuto (per Cass., 13 ottobre 1960, n. 2708, cit.; Cass., 4 aprile 1973, n. 945, in *Foro it. mass.*, 1973, 274, il disponente deve provare la sua qualità di donante e l'avvenuta donazione).

Ma "i diritti acquistati dai terzi di buona fede fra il giorno del matrimonio e il passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la nullità del matrimonio", sono fatti salvi dall'art. 785, co. 2, c.c. Mentre, il "coniuge di buona fede non è tenuto a restituire i frutti percepiti anteriormente alla domanda di annullamento del matrimonio".

Separazione e divorzio In proposito, si ritiene univocamente che la separazione personale (giudiziale o consensuale) e lo scioglimento del matrimonio conseguente al divorzio, non siano analogicamente equiparabili all'"annullamento del matrimonio". La prima, perché non incide sugli effetti del matrimonio (PELLEGRITA, 21, ove anche riferimenti giurisprudenziali); il secondo, perché suppone un valido e non geneticamente viziato matrimonio (TORRENTE, 1956, 464; PALAZZO, 1991, 274. Per la giurisprudenza, *ex pluribus*, Cass., 6 luglio 1977, n. 2963, in *Foro it.*, 1978, I, 466).

Qualora infine la donazione abbia invece per destinatari i "figli nati e nati" rimane efficace per i figli rispetto ai quali si verificano gli effetti del matrimonio putativo".

Particolarità

Le ulteriori specificità della donazione obnuziale sono costituite dall'esenzione per il donatario dell'obbligo di prestare gli alimenti (art. 437 c.c.); dalla deroga al divieto di compiere donazioni da parte del rappresentante legale per conto del rappresentato (art. 777, co. 2, c.c.) e dalla validità delle donazioni compiute dal minore e dall'inabilitato nel loro contratto di matrimonio (art. 774, co. 1, c.c.).

Infine, una particolare ipotesi di donazione obnuziale, in tal caso indiretta, è configurata dal giudice di legittimità (Cass., 15 gennaio 1986, n. 171, con nota di FERRARO, 730 ss.; Cass., 23 aprile 1981, n. 2677, in *Foro it.*, 1981, 1395): in un preliminare di vendita immobiliare, la qualità di promissario acquirente è assunta da persona diversa da quella che doveva pagare il prezzo, la quale intendeva in tal modo beneficiare, a titolo di liberalità obnuziale, l'acquirente dell'immobile.